

AVV. ERNESTO RUSSO
 AVV. ANTONIO COMMISSO
 AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 7/09/2023

Nota di approfondimento sulle principali novità della Riforma dello Sport

Si riportano di seguito le principali novità in materia di **lavoro sportivo** nonché di **enti sportivi**, professionistici e dilettantistici, come disciplinate dal D.lgs. n. 36/2021 e dal D.lgs. n. 39/2021 (c.d. “Riforma dello Sport”) in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. correttivo ed integrativo n. 120/2023 ([GU Serie Generale n. 206 del 04-09-2023](#)).

INDICE

VOLONTARIATO	2
LAVORO SPORTIVO	3
LAVORO SPORTIVO NELL’AREA DEL DILETTANTISMO	5
Trattamento tributario	5
Trattamento contributivo	7
Trattamento assicurativo.....	8
Controlli medici e sicurezza sul lavoro	9
Adempimenti connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro sportivo	9
Tracciabilità dei pagamenti.....	11
Rimborsi spese.....	11
Dipendenti delle PA	12
Direttori di gara e soggetti ausiliari.....	13
Vincolo sportivo nel settore dilettantistico	13
Pensionati e lavoro sportivo	14
Contributo per ASD e SSD	14
Apprendistato	14
Lavoro occasionale in regime ordinario.....	15
LAVORO SPORTIVO NELL’AREA DEL PROFESSIONISMO	15
Vincolo sportivo nel settore professionistico	16
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE	17
ENTI SPORTIVI	19
STATUTI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI	19
ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI	20
ASSENZA DI FINE DI LUCRO E PARZIALE DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E RIMBORSO DELLA QUOTA DI CAPITALE VERSATA.....	20
PERSONALITÀ GIURIDICA	21
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT E TUTELA DEI MINORI	22
INCOMPATIBILITÀ.....	23
MODELLO EAS	23
LOCALI E SEDI DEGLI ENTI SPORTIVI	23

VOLONTARIATO

Nello svolgimento delle attività istituzionali gli enti sportivi dilettantistici, gli organismi sportivi affiliati, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a., potranno avvalersi di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali. La loro attività dovrà essere **personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto**.

Le prestazioni sportive dei volontari **non possono essere retribuite in alcun modo**. Possono essere invece **rimborsate**:

- le spese effettivamente sostenute e documentate con giustificativo a piè di lista relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza;
- le spese sostenute a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di **150 euro mensili** e l'organo direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le due modalità di rimborso ai volontari sono alternative e, dunque, non cumulabili in riferimento alle medesime spese. **Non è altresì possibile erogare liberamente rimborsi forfettari di spesa**. I rimborsi consentiti non concorrono comunque a formare il reddito del percipiente.

L'attività dei volontari è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** (anche sportivo) con l'ente di cui il volontario è socio o a favore del quale svolge la propria attività. Anche i **dipendenti pubblici** possono prestare attività di volontariato, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

Si segnala che il testo coordinato dell'art. 29 del D.lgs. 36/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale *"al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate"*, riporta che *"non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di ASD e SSD"*: alle prestazioni di questi non si applicherebbe dunque la suddetta disciplina. Tale disposizione **non** risulta tuttavia contenuta nel testo del D.lgs. correttivo ed integrativo n. 120/2023 formalmente approvato e, dunque, si ritiene che non sia da intendersi vigente. Si auspica pertanto un chiarimento o una rettifica dalle competenti Autorità.

Gli enti sono espressamente tenuti ad assicurare i propri volontari per la **responsabilità civile verso i terzi**. Sul punto si segnala che per i volontari non sono previsti obblighi di comunicazione al Registro Nazionale per le attività sportive dilettantistiche tenuto da Sport e Salute (c.d. "RAS") né è espressamente previsto un obbligo di tenuta del c.d. "Registro dei volontari", salvo per gli enti sportivi che adottino anche la qualifica di ente del Terzo Settore.

La Riforma prevede, tuttavia, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo dei volontari del mondo dello sport si applichino le norme attuative dell'obbligo assicurativo previsto per i volontari del Terzo Settore (e dunque il [D.M. 6 ottobre 2021](#) recante *"meccanismi assicurativi semplificati per*

*l'attività di volontariato negli enti del Terzo Settore*¹⁾). Tale disciplina, a ben vedere, subordina la decorrenza delle garanzie assicurative all'iscrizione nel "Registro dei volontari" al quale gli enti del Terzo Settore sono normativamente tenuti. Si attende dunque un chiarimento anche circa le modalità attuative per l'assolvimento da parte dei sodalizi sportivi dell'obbligo assicurativo dei volontari.

Salva diversa indicazione del legislatore in sede applicativa, analogamente alla disciplina attuale, si ritiene che il sodalizio non sia tenuto a richiedere copia del certificato del casellario giudiziale ai volontari con contatti diretti e regolari con minori.

LAVORO SPORTIVO

La Riforma introduce la figura del lavoratore sportivo – al quale sono riconosciute specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all'inquadramento del relativo rapporto di lavoro (con oneri conseguenti) – prevedendo che si qualifichi come tale:

- **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS nonché di FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, AB, CONI, CIP e Sport e Salute o di qualunque soggetto tesserato;**
- **ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti**, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, **tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In base ai Regolamenti tecnici – fermo il **necessario requisito del tesseramento** in corso di validità e la specifica abilitazione – le FSN e le DSA, anche paralimpiche, sono tenute a comunicare le *"mansioni necessarie"* per lo svolgimento delle singole discipline sportive al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale elenco è approvato con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: sarà cura del Dipartimento per lo Sport curarne poi la tenuta e l'aggiornamento. In mancanza della comunicazione annuale dell'ente affiliante, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

¹ Il D.M. 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prevede che le polizze assicurative siano stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa. Le polizze assicurative garantiscono:

- tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente, sulla base delle risultanze del registro alla data di stipulazione delle polizze;
- coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva (con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione);
- i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.

In virtù della modifica da ultimo approvata, risultano pertanto privi di effettiva validità normativa i “mansionari” o “elenchi” eventualmente approvati dagli organismi affilianti, a meno che non abbiano mero carattere ricognitivo delle mansioni e figure tipizzate già previste nei Regolamenti tecnici approvati. Si evidenzia, inoltre, come la comunicazione al Dipartimento per lo Sport delle “*mansioni necessarie*” per ogni singola disciplina sia stata prevista da parte delle sole Federazioni e Discipline Sportive Associate e non anche degli Enti di Promozione Sportiva.

Vengono espressamente esclusi dal campo di applicazione della disciplina sul lavoro sportivo coloro che forniscono **prestazioni nell’ambito di una professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Non si ritiene pertanto che possano essere considerati lavoratori sportivi, a titolo esemplificativo, avvocati che espletano le funzioni di componenti degli organi di Giustizia sportiva o della Procura federale o medici dello sport che esercitano l’attività sanitaria in ambito sportivo.

Il rapporto di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di:

- rapporto di **lavoro subordinato** (il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto, fatta salva la possibilità di avere una successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti²);
- **lavoro autonomo**, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa qualora ne ricorrano i presupposti.

Gli enti sportivi, allorquando instaurano un rapporto di lavoro sportivo – a prescindere dalla forma – con tesserati chiamati a svolgere **mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori** sono tenuti a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale³. Il certificato può essere richiesto (dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità⁴) tramite istanza (anche online) a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato⁵. Si ritiene che il certificato, che ha una validità di 6 mesi dal suo rilascio, non debba essere nuovamente richiesto nel corso del rapporto in caso di scadenza di validità dello stesso.

² Non pare dunque possibile l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di applicazione della disciplina sul lavoro sportivo.

³ Occorre prestare particolare attenzione a tali adempimenti: la disciplina già vigente prevede infatti che il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tra i 10.000 e i 15.000 euro. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota del 2021 ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta.

⁴ La richiesta può essere effettuata anche direttamente dall’ente sportivo che deve essere espressamente delegato da ciascun lavoratore.

⁵ Ogni certificato comporta i seguenti pagamenti: € 3,92 per diritti di certificato, € 16 per bollo, ogni due pagine di certificato. Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata o in quella successiva ulteriori € 3,92 per diritti di urgenza.

Si segnala che una nota del Ministero della Giustizia del 2014 aveva precisato che in fase di prima applicazione dell’obbligo allora introdotto per la generalità dei lavoratori, una volta fatta la richiesta del certificato al casellario giudiziario, sarebbe stato possibile per il datore di lavoro privato procedere all’impiego del lavoratore mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati previsti dalla legge ovvero di sanzioni interdittive.

Nel silenzio della legge e della prassi amministrativa si ritiene che il datore di lavoro sia tenuto a richiederlo, ove ricorrano i presupposti, anche al lavoratore sportivo minorenni. In tal caso si segnala che il minore che ha compiuto i 16 anni può richiedere copia del certificato autonomamente⁶.

Per completezza si segnala che ai lavoratori sportivi, cittadini di Paesi extra UE, si applica la disciplina del Testo unico sull'immigrazione⁷.

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Il legislatore ha previsto una **presunzione di rapporto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei Regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI/CIP.

Si precisa che, avendo il legislatore introdotto una mera presunzione al ricorrere delle suddette condizioni, il rapporto di lavoro può assumere la forma della co.co.co. anche quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, superino le 24 ore settimanali; in tal caso, però, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare la genuinità del rapporto (prestazioni esclusivamente personali e continuative, pur in presenza dell'elemento dell'etero-organizzazione).

Si ritiene in ogni caso che la soglia di presunzione delle 24 ore settimanali sia da intendersi per ogni contratto stipulato con ogni committente sportivo; la pluralità di rapporti di collaborazione con più soggetti sportivi potrebbe però essere uno degli elementi che potrebbe portare gli organi ispettivi a riqualificare il rapporto come attività professionale (partita Iva).

Trattamento tributario

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di Euro 15.000**, concorrendo a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente.

⁶ Solo per il minorenni che non abbia compiuto i 16 anni, la domanda va presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

⁷ I lavoratori sportivi di Paesi extra UE possono dunque accedere al mercato del lavoro se già regolarmente soggiornanti in Italia (previa sottoscrizione di un contratto di soggiorno con il datore di lavoro e al ricorrere degli altri requisiti di legge) ovvero, se provenienti dall'estero, nel rispetto delle quote stabilite dal c.d. "Decreto Flussi": il TU sull'immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) prevede, infatti, che annualmente sono definite le quote di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato e per lavoro autonomo.

Reddito <u>imponibile</u> per scaglioni	Aliquota	Imposta dovuta <u>sull'imponibile</u>
Fino a 15.000,00 euro <i>(oltre i primi 15.000 non imponibili)</i>	23%	23%
15.000,01 - 28.000,00 euro <i>(oltre i primi 15.000 non imponibili)</i>	25%	3.450,00 + 25% su parte eccedente 15.000,01
28.000,01 - 50.000,00 euro <i>(oltre i primi 15.000 non imponibili)</i>	35%	6.700,00 + 35% su parte eccedente 28.000,01
Oltre 50.000,01 euro <i>(oltre i primi 15.000 non imponibili)</i>	43%	14.400,00 + 43% su parte eccedente 50.000,01

Sulla parte imponibile dei redditi percepiti da soggetti non residenti in Italia, derivanti da rapporti di **co.co.co. sportive**, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.

Si segnala sul punto che, secondo la disciplina transitoria, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nell'intero periodo d'imposta 2023 avranno percepito compensi ex art. 67 TUIR e, successivamente, compensi di lavoro sportivo ex d.lgs. 36/2021 e ss.mm., l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non potrà superare l'importo complessivo di 15.000 Euro.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare **un'autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Le somme versate ad atleti e tecnici (regolarmente tesserati e operanti nell'area del dilettantismo) a titolo di **premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive – anche per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali nelle manifestazioni nazionali o internazionali – da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, ASD e SSD sono, invece, soggette a ritenuta pari al 20% (art. 30, co. 2 TUIR)⁸. Laddove, invece, il premio sia predeterminato nel rapporto contrattuale lo stesso costituirebbe elemento accessorio della retribuzione con il medesimo trattamento fiscale dei compensi.

È stata altresì prevista l'**esenzione IRAP** per i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative dell'area del dilettantismo: questi infatti non concorreranno fino all'importo di 85.000 euro (annui) alla determinazione della base imponibile per l'imposta regionale sulle attività produttive.

Si segnala che il lavoratore sportivo autonomo può beneficiare anche dei vantaggi conseguenti l'apertura della **partita Iva in regime forfettario** con abbattimento dell'imposta sostitutiva per i primi

⁸ I soli premi riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto pari al 4%.

5 anni di attività (dal 15% al 5%) in caso di nuova “attività”⁹; nella determinazione del reddito imponibile, infatti, il lavoratore autonomo sportivo godrebbe anche delle agevolazioni di cui sopra. L’imponibile si calcolerebbe pertanto sulla parte eccedente i 15.000,00 euro e applicando il coefficiente di redditività previsto (78%). È di stretta evidenza che vi sarebbe l’ulteriore vantaggio dell’emissione di fatture senza addebito di Iva.

Trattamento contributivo

I lavoratori sportivi **subordinati** del settore dilettantistico sono iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi INPS**¹⁰ (ex “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” gestito da INPS nel quale era in precedenza confluito ENPALS) e si applica la relativa disciplina (D.lgs. n. 166/1997).

L’aliquota contributiva pensionistica del lavoratore sportivo subordinato è del **33%** (23,81% a carico dell’ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore), oltre alla contribuzione aggiuntiva pari al 5,17%. I lavoratori sportivi subordinati hanno diritto alle tutele previste dalla NASPI (indennità erogata dall’INPS in caso di perdita involontaria del lavoro).

SUBORDINATI	Trattamento tributario	Trattamento contributivo		Ripartizione	Aliquota aggiuntiva
inferiore a 15.000,00	non imponibile	▪ lavoratore subordinato	33%	23,81% a carico dell’ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore	5,17% (a carico del datore di lavoro)
superiore a 15.000,01	imponibile per la parte eccedente				

I lavoratori sportivi **autonomi**, anche titolari di co.co.co., sono invece iscritti alla **Gestione separata INPS**: la relativa aliquota contributiva (calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro) per il computo delle prestazioni pensionistiche sarà pari:

⁹ Per essere considerata “nuova attività” è necessario che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

Si auspica un tempestivo chiarimento circa la possibilità per i collaboratori sportivi di beneficiare dell’abbattimento dell’imposta per i primi 5 anni, stante la natura di redditi diversi dei compensi sportivi ex art. 67 TUIR eventualmente percepiti sino al 30 giugno u.s..

¹⁰ Il Fondo, al ricorrere dei presupposti, eroga pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità, assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità, pensione di invalidità specifica, supplemento di pensione e pensione supplementare.

- al **25%** se non assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicheranno poi le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla rispettiva Gestione separata INPS sulla base del relativo rapporto di lavoro;
- al **24%** se già iscritti ad altre forme pensionistiche.

AUTONOMI	Trattamento tributario	Trattamento contributivo		Ripartizione	Aliquota aggiuntiva
inferiore a 5.000,00	non imponibile	non si applicano ritenute		-	-
5.000,01 - 15.000,00	non imponibile	<ul style="list-style-type: none"> co.co.co. che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	2/3 a carico dell'ente sportivo – 1/3 a carico del lavoratore	2,03 %
		<ul style="list-style-type: none"> lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	addebito (volontario) 4% al committente	1,23%
superiore a 15.000,01	imponibile per la parte eccedente	<ul style="list-style-type: none"> lavoratore sportivo assicurato presso altre forme obbligatorie 	24%	se co.co.co. 2/3 a carico dell'ente sportivo e 1/3 a carico del lavoratore; se lavoratore autonomo addebito (volontario) 4% al committente	non indicate

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del **50%** dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori"). L'**imponibile pensionistico** (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione non si estende ai lavoratori dipendenti.

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell'entrata in vigore della Riforma e inquadrati ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo TUIR (che è stato formalmente abrogato dal 1° luglio u.s.), non si dà luogo a recupero contributivo.

Trattamento assicurativo

I lavoratori sportivi **subordinati** sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo: saranno stabilite – con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'INAIL – le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della **determinazione del premio assicurativo**.

Ai lavoratori sportivi titolari di **co.co.co.** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria connesso al tesseramento già prevista ai sensi dell'art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le co.co.co. sportive **non sono dunque soggette all'assicurazione INAIL neppure in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui**.

Controlli medici e sicurezza sul lavoro

La disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica anche ai lavoratori sportivi, in quanto compatibile con le concrete modalità di esercizio delle prestazioni sportive.

L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta **sotto controlli medici**. Un DPCM o un Decreto dell'Autorità delegata in materia di sport disciplinerà le disposizioni sui controlli medici, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)¹¹.

Viene precisato che il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 (c.d. "medico del lavoro") effettua la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Si segnala che ai **lavoratori sportivi** che ricevono **compensi annualmente non superiori a 5.000 euro non** sono applicati i principi della sorveglianza sanitaria (che avrebbe comportato anche la visita medica preventiva) e non sono erogate le attività di formazione: in ogni caso, questi, relativamente ai rischi propri delle attività da questi svolte e con oneri a loro carico, possono beneficiare della **sorveglianza sanitaria** ovvero **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai lavoratori subordinati si applica, in quanto compatibile, la disciplina sull'assicurazione economica di malattia e di maternità nonché quella sull'assicurazione sociale per l'impiego (con relativi oneri contributivi a carico dei datori di lavoro).

Adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo

Il soggetto destinatario delle prestazioni sportive nell'area del dilettantismo è tenuto a comunicare al **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** (c.d. "RAS") i dati necessari

¹¹ Si prevede la possibilità (non obbligo) che le disposizioni attuative contemplino anche l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo.

all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo¹². Si ricorda che tale comunicazione (c.d. "UniLav") equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi (tale comunicazione sarà resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale).

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego¹³. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

Le comunicazioni al RAS dovranno essere assolte entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Il RAS è stato implementato con apposita sezione ove effettuare le comunicazioni UniLav. Si segnala che ai fini della compilazione della comunicazione sono, tra gli altri, necessari i seguenti dati: il CF del lavoratore (attraverso il quale il sistema compila automaticamente una parte dei dati identificativi il prestatore) ma anche il suo domicilio e livello di istruzione, nonché la retribuzione prevista¹⁴.

Per le **collaborazioni coordinate e continuative** è previsto l'obbligo di tenuta del **Libro unico del lavoro** (c.d. "LUL") che può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS ovvero secondo le modalità ordinarie di tenuta del LUL.

In ogni caso, le modalità attuative per assolvere telematicamente tale obbligo saranno rese note entro il prossimo 31 dicembre. L'iscrizione nel LUL potrà avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000,00 euro, non deve essere obbligatoriamente emesso il prospetto paga (c.d. cedolino).

¹² Il Regolamento del RAS prevede la facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti (massimo 3) delegati a gestire i dati dell'ente, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. Resta ferma la responsabilità del legale rappresentante circa l'operato dei propri delegati.

¹³ La violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Si ricorda tuttavia che la nota n. 856/2022 INL ha chiarito che in caso di omessa comunicazione, qualora sia accertato e dimostrato il ricorrere del requisito della subordinazione, si applica anche la c.d. "maxi sanzione per lavoro sommerso", prevista dall'articolo 3 del D.L. n. 12/2002. Attualmente la maxisanzione è così determinata:

- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

¹⁴ Non sono al momento resi noti i criteri con cui la retribuzione debba essere indicata. Nell'attesa di chiarimenti da parte delle competenti Autorità si segnala che con la nota n. 489 del 10 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro sulla obbligatorietà del campo "retribuzione/compenso" lordo annuo nelle comunicazioni UniLav aveva precisato che *"In relazione alla nota in oggetto si rappresenta che già con circ. n. 12/2001, seppur nell'ambito di un diverso contesto normativo, questo Ministero ha chiarito che possono considerarsi meramente formali e quindi non sanzionabili, "tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento". Nell'ambito delle violazioni formali si ritiene possano rientrare anche quelle attinenti alla indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla "retribuzione/compenso" che sarà corrisposto al lavoratore. Ciò in quanto tale elemento, oltre che difficilmente prevenibile ab initio, essendo evidentemente legato alle dinamiche del rapporto di lavoro (si pensi, a titolo esemplificativo allo svolgimento di lavoro straordinario), non può ritenersi essenziale ai fini sia del controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, più in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro"*.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. la comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi (c.d. “**flusso UNIEMENS**”) può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS ovvero mediante le forme ordinarie.

Per completezza, si segnala che il Governo ha inteso prevedere una **disciplina transitoria** in sede di prima applicazione delle norme sugli adempimenti per i lavoratori sportivi e sui versamenti dei contributi previdenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga dal 1° luglio al 30 settembre 2023, i quali potranno dunque essere effettuati nel periodo **entro il 31 ottobre 2023**.

Tracciabilità dei pagamenti

I sodalizi sono tenuti corrispondere ai lavoratori sportivi ogni corrispettivo attraverso **strumenti di pagamento tracciabili**¹⁵. Tale obbligo si applica anche alle collaborazioni coordinate continuative sportive. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Restano esclusi da tale disciplina i premi, che possono essere saldati in contanti fino a 999,99 euro.

Rimborsi spese

I rimborsi spese per i lavoratori sportivi subordinati e per quelli titolari di co.co.co. sono disciplinati dall'art. 51 del d.p.r. n. 917/1986 (c.d. “TUIR”). Questi, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, possono essere riconosciuti con le seguenti modalità:

- rimborsi **analitici** (c.d. “a piè di lista”) per vitto, viaggio e alloggio fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa. Sono altresì ricomprese, nei limiti delle tariffe ACI, le indennità chilometriche per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto;
- rimborsi **forfettari** (c.d. “indennità di trasferta”) riconosciuti per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale pari a un massimo di 46,48 euro al giorno (77,47 euro per trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto (le spese eccedenti tali limiti o quelle non documentate correttamente concorrono alla formazione del reddito e non sono considerate esenti fiscalmente);
- rimborsi **misti**, ossia oltre all'indennità di trasferta, al dipendente viene riconosciuto anche un rimborso spese a piè di lista per il vitto e l'alloggio, oppure in alternativa viene concesso al dipendente un alloggio o un vitto gratuito. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite dell'indennità è ridotto di un

¹⁵ La tracciabilità è garantita attraverso bonifico bancario sull'IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto il conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, mediante emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore.

terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto¹⁶.

I lavoratori sportivi autonomi titolari di partita Iva, invece, possono detrarre le spese di trasferta, vitto e alloggio:

- analiticamente nel regime ordinario;
- con l'abbattimento forfettario dei costi nel regime forfettario.

✓ Dipendenti delle PA

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, come sopra descritto relativamente ai rimborsi.

Se, invece, l'attività dei dipendenti pubblici si qualifica come "lavoro sportivo" e prevede il versamento di un **corrispettivo**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta¹⁷. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. silenzio assenso).

I dipendenti pubblici possono inoltre ricevere i **premi** erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni sui dipendenti delle PA **non** si applicano **al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato** quando svolge la propria attività sportiva istituzionale, così come ad **atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato**. Questi, infatti, possono essere autorizzati dalla PA di appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida.

¹⁶ Con riferimento al rimborso c.d. misto possono essere individuate due tipologie di esenzioni fiscali:

- esenzione fino al limite di 30,99 euro giornalieri (riduzione di un terzo), elevato a 51,65 euro per le trasferte all'estero, nel caso di riconoscimento al dipendente dell'indennità di trasferta più il rimborso spese per il vitto oppure per l'alloggio;
- esenzione fino al limite di 15,49 euro giornalieri (riduzione di due terzi), elevato a 25,82 euro per le trasferte all'estero, nel caso di riconoscimento al dipendente dell'indennità di trasferta più il rimborso spese sia per il vitto che per l'alloggio.

Nell'ipotesi di riconoscimento dell'indennità di trasferta più il rimborso spese per il viaggio e per il trasporto, si ricorda che il limite di esenzione resta di 46,48 euro per le trasferte in Italia e di 77,47 per le trasferte all'estero.

¹⁷ L'autorizzazione è rilasciata o rifiutata sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca.

✓ **Direttori di gara e soggetti ausiliari**

Per le prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai Regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (*“soggetti ausiliari”*), sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è sufficiente **la comunicazione o designazione** del competente organismo nazionale.

Ai direttori di gara e ai soggetti ausiliari potranno essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute (comprese quelle per attività svolte nel proprio Comune di residenza) in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali riconosciuti, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e Salute, purché, in analogia a quanto previsto per i volontari cui la norma fa rinvio, questi non superino l'importo di **150 euro mensili** e l'organo amministrativo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per queste figure le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate **per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi**, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Tali comunicazioni sono effettuate dagli organismi affiliati o dagli enti affiliati, se previsto dai rispettivi Regolamenti.

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, le FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP o la società Sport e Salute (o gli enti affiliati, se così previsto dai rispettivi regolamenti) sono tenuti alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti (anche tale comunicazione sarà resa disponibile all'INPS e all'INAIL).

L'iscrizione nel Libro unico del lavoro potrà avvenire in **un'unica soluzione**, entro i 30 giorni successivi, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene altresì espressamente precisato che alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime sopradescritto e il regime tributario previsto per le prestazioni sportive dilettantistiche ex art. 36, co 6, D.lgs. 36/2021.

✓ **Vincolo sportivo nel settore dilettantistico**

La disciplina sull'abolizione del vincolo sportivo non si applica agli **atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche**, per i quali FSN e DSA possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di **2 anni**.

I Regolamenti federali dovranno prevedere le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 36/2021.

✓ **Pensionati e lavoro sportivo**

I pensionati possono generalmente – tranne quando percepiscono la pensione di inabilità – svolgere **attività sportive retribuite** oltreché volontarie. Si segnala che i redditi da lavoro sportivo non sono sempre pienamente cumulabili con la pensione: per coloro che vi accedono tramite **Quota 100, 102 e 103**, sino al raggiungimento del requisito anagrafico per la maturazione della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni), è ammesso solamente il cumulo con redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui.

Analogamente per chi percepisce l'**assegno ordinario di invalidità** o la **pensione ai superstiti**, è prevista una diminuzione del valore di quest'ultimo a seconda dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro percepiti contemporaneamente

Invece, per chi percepisce la **pensione di vecchiaia**, la **pensione di anzianità** o la **pensione anticipata** non sussistono limitazioni alla cumulabilità dei redditi da lavoro sportivo con l'assegno pensionistico.

Salvo dunque specifiche ipotesi, sussiste nella maggior parte dei casi la **totale cumulabilità dei redditi di lavoro, sia autonomo che dipendente, con il regime pensionistico** con la conseguente eventualità che gli ulteriori contributi versati da colui che è già in pensione possono far sorgere - al ricorrere di determinati condizioni - il diritto ad un'ulteriore rendita (c.d. pensione supplementare).

✓ **Contributo per ASD e SSD**

Alle ASD e SSD iscritte al RAS, che hanno conseguito – nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio – complessivamente ricavi di qualsiasi natura pari o inferiori a 100.000 euro, è riconosciuto **un contributo commisurato ai contributi previdenziali a loro carico**, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di co.co.co. erogati tra luglio e novembre 2023.

Con DPCM o Decreto del Dipartimento per lo Sport saranno stabiliti modalità, termini di concessione e revoca del contributo. Il Decreto prevede che le SSD (e, nel silenzio della norma, si ritiene anche le ASD) beneficiarie del contributo sono tenute a pubblicare nel RAS l'importo ricevuto. In caso di cancellazione dal Registro è prevista la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

✓ **Apprendistato**

Gli enti sportivi possono stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti. Si segnala che per l'apprendistato per l'istruzione secondaria l'età minima è fissata a 14 anni.

✓ **Lavoro occasionale in regime ordinario**

Gli enti sportivi dilettantistici e gli enti sportivi affilianti possono al ricorrere delle condizioni di legge avvalersi di prestatori di lavoro occasionali in regime ordinario (attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente il cui compenso lordo è gravato da una ritenuta d’acconto del 20%). Si segnala che dal 1° gennaio 2023 ciascun ente, con riferimento alla totalità dei collaboratori, può erogare compensi di tale natura per un importo totale massimo pari a 10.000 euro (netti) per anno solare. Ciascun collaboratore occasionale può ricevere, invece, un compenso limite pari a 2.500 (netti) euro per le prestazioni totali rese in favore del medesimo soggetto.

LAVORO SPORTIVO NELL’AREA DEL PROFESSIONISMO

Il lavoro sportivo prestato in settori professionisti dagli **atleti** come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di **lavoro subordinato**.

Costituisce oggetto di contratto di lavoro **autonomo** quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l’attività sia svolta nell’ambito di una **singola manifestazione sportiva** o di **più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo**;
- b) lo sportivo **non sia contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a **sedute di preparazione o allenamento**;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno**.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante **assunzione diretta** e con la stipulazione di un **contratto in forma scritta, a pena di nullità**, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato.

L’approvazione del contratto (che deve essere depositato – insieme a qualsiasi altro accordo stipulato tra lavoratore e società – presso la Federazione entro 7 giorni dalla stipulazione) è **condizione di efficacia dello stesso**.

Si segnala che non è estesa all’area del professionismo la previsione (prevista per il dilettantismo) secondo cui i compensi di lavoro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali sino a 15.000 euro annui.

Per completezza si segnala, però, che le retribuzioni degli **atleti di età inferiore a 23 anni** – al fine del calcolo delle imposte dirette – non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo **15.000,00 euro**. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale disposizione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Sotto il profilo pensionistico, i lavoratori sportivi subordinati e i lavoratori autonomi (anche nella forma delle co.co.co.) dei settori professionistici sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito da INPS) e si applica la relativa disciplina (D.lgs. n. 166/1997):

- l'aliquota contributiva del lavoratore sportivo subordinato è del **33%** (23,81% a carico dell'ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore) oltre all'aliquota aggiuntiva pari al **5,17%**;
- l'aliquota contributiva del lavoratore sportivo autonomo è del **25%** oltre all'aliquota aggiuntiva pari al **1,23%**;
- l'aliquota contributiva del titolare di una co.co.co. è del **25%** oltre all'aliquota aggiuntiva pari al **2,03%**.

Tipologia di rapporto	Trattamento contributivo	Ripartizione	Aliquota aggiuntiva
Lavoratore subordinato	33%	23,81% a carico dell'ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore	5,17% (a carico del datore di lavoro)
Lavoratore autonomo	25%	Addebito (volontario) 4% a carico del committente	1,23%
Co.co.co.	25%	2/3 a carico dell'ente sportivo – 1/3 a carico del lavoratore	2,03%

Trova applicazione anche nel settore professionistico la disciplina sui controlli medici, sulla sicurezza sul lavoro, sul trattamento assicurativo e sull'apprendistato prevista per il settore dilettantistico.

✓ **Vincolo sportivo nel settore professionistico**

Il vincolo sportivo in ambito professionistico è eliminato dal 1° luglio 2023. Tale termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Le Federazioni devono prevedere con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, le società sportive riconoscano un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso tra le società sportive presso le quali l'atleta ha svolto attività sportiva ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD, SSD, FSN, DSA e EPS, anche paralimpici, può essere oggetto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. **Tali collaboratori – non vigendo per costoro l'obbligo di tesseramento – sono soggetti all'assicurazione INAIL** (ex art. 5, co. 2-3, D.lgs. n. 38/2000), per cui il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore sportivo, secondo i parametri di calcolo fissati da un Decreto non ancora adottato.

Possono essere considerati collaboratori amministrativo-gestionali, a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi.

Analogamente a quanto previsto per il lavoratore sportivo vengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina delle co.co.co. amministrativo-gestionali coloro che forniscono **attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione** per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad es. dottore o ragioniere commercialisti).

La cassa previdenziale di riferimento è la **Gestione separata INPS** ed è previsto che l'aliquota contributiva pensionistica, calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, è del:

- **25%** + il 2,03% di aliquota integrativa per i collaboratori che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
- **24%** per i collaboratori che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti **del 50%** dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori"). **L'imponibile pensionistico** (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione non si estende ai lavoratori dipendenti.

Ai fini tributari i compensi **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00**. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi

il limite di euro 15.000,00, esso **concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo**.

È stata estesa anche ai compensi delle co.co.co. amministrativo-gestionali l'**esenzione IRAP** introdotta per le co.co.co. sportive: i compensi dunque non concorreranno fino all'importo di 85.000 euro (annui) alla determinazione della base imponibile per l'imposta regionale sulle attività produttive.

Possono essere titolari di simili rapporti anche i pensionati, nei limiti di cumulabilità dei redditi diversi già evidenziati per il lavoro sportivo.

Si segnala che **non sono estese alle co.co.co. amministrativo-gestionali le semplificazioni previste per il lavoro sportivo** in materia di termini per gli adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto (comunicazione dell'instaurazione entro il 30° esimo giorno del mese successivo all'inizio dello stesso e tenuta del Libro Unico del lavoro anche in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento) né, espressamente, la disciplina transitoria che prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possano essere assolti entro il 31 ottobre p.v..

Il soggetto destinatario delle collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali è pertanto tenuto all'**obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego, entro il giorno precedente**, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro secondo le modalità ordinarie nonché alla tenuta del **Libro unico del lavoro** (c.d. "LUL"). Diversamente dalla disciplina sul lavoro sportivo, si ritiene allo stato che i suddetti adempimenti non possano essere assolti mediante il RAS¹⁸ e dunque si debba far ricorso alle modalità **ordinarie**.

Il Decreto ribadisce a più riprese che i suddetti collaboratori non siano da considerarsi rientranti tra i "lavoratori sportivi". L'art. 37 del d.lgs. 36/2021 e ss.mm. si limita a fare rinvio a talune specifiche previsioni del lavoro sportivo in materia previdenziale, assistenziale e tributario pur senza disporre una completa equiparazione.

Si ritiene utile evidenziare come non trovi applicazione la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa di cui al lavoro sportivo dilettantistico (24 ore settimanali e coordinamento tecnico-sportivo delle prestazioni). Un'attenzione ancora maggiore dovrà essere pertanto prestata all'esclusione della ricorrenza degli indici di subordinazione anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, d.lgs. 81/2015.

¹⁸ Si segnala tuttavia che l'art. 28 ("Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo") prevede che "*Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, (omissis) può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche*" (comma 4). Dalla rubrica della norma e dall'attuale impossibilità materiale di effettuare le comunicazioni al Centro per l'impiego mediante RAS per le co.co.co. amministrativo-gestionali parrebbe che il riferimento a tutte le "*collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto*" (dunque, in senso letterale, anche quelle amministrativo-gestionali disciplinate dall'art. 37 del medesimo Decreto) possa essere un errore materiale del legislatore o che vi sia, comunque, un difetto di coordinamento.

Anche per le co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale vige l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

ENTI SPORTIVI

✓ Statuti degli enti sportivi dilettantistici

Gli statuti degli enti sportivi dilettantistici (associazioni sportive con o senza personalità giuridica, società di capitali, cooperative ed enti del terzo settore¹⁹), riconosciuti ai fini sportivi da FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, devono espressamente prevedere:

- la **denominazione** (che deve ricomprendere la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica);
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'**esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**²⁰, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- l'attribuzione della **rappresentanza legale dell'associazione**;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8, D.lgs. n.36/2021;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di **redazione di rendiconti economico-finanziari**, nonché le **modalità di approvazione** degli stessi da parte degli organi statutari;
- le **modalità di scioglimento dell'associazione**;
- l'**obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio** in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

La **mancata conformità** dello statuto ai suddetti criteri rende **inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS** e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la **cancellazione** d'ufficio dallo stesso. Sul punto si ricorda che l'iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall'ordinamento statale.

Le ASD/SSD sono tenute ad uniformare i propri statuti **entro il 31 dicembre 2023**: a tal fine è prevista l'**esenzione dall'imposta di registro** per le necessarie modifiche statutarie. Si segnala, però, che

¹⁹ Tra le forme giuridiche che gli enti dilettantistici possono assumere vengono espressamente previsti gli ETS iscritti al RUNTS e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e dunque iscritti anche al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Viene altresì chiarito che agli ETS, iscritti ad entrambi i Registri, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo Settore, e, per le imprese sociali, con il d.lgs. n. 3 luglio 2017, n. 112.

²⁰ Per gli enti iscritti al RUNTS non è richiesto che lo Statuto preveda l'esercizio "in via stabile e principale" dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. È comunque da intendersi che anche in tal caso il dettato statutario debba prevedere l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

a differenza di quanto previsto per gli enti del terzo settore, il legislatore non ha previsto deroghe alle maggioranze assembleari prescritte dagli statuti per la modifica degli statuti, anche laddove ci si limitasse a meri adeguamenti di legge.

Si segnala che, ai fini dell'iscrizione al RAS, alla domanda inviata al Dipartimento per lo sport su richiesta del sodalizio sportivo da parte del rispettivo organismo affiliante (previa verifica, in particolare, della conformità dello Statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio Statuto, approvato dal CONI o dal CIP), il Governo ha previsto che debba essere allegato altresì l'atto costitutivo e lo statuto del sodalizio. L'ultimo Decreto correttivo ha previsto che, in mancanza di un organismo affiliante, la conformità dello Statuto deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti con un provvedimento del Dipartimento stesso. Parrebbe, dunque, che l'Autorità governativa si sia riservata uno spazio di riconoscimento ulteriore rispetto a quanto già in capo al CONI ed al CIP ed ai soggetti da questi riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

A conferma di ciò, è stato altresì previsto che, sempre ai fini dell'iscrizione al RAS, **il Dipartimento è tenuto a verificare la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP** e che l'Autorità politica delegata in materia di sport provveda annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

✓ **Attività secondarie e strumentali**

L'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 prevede che le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Si ricorda che i criteri ed i limiti devono essere definiti con successivo Decreto non ancora approvato. In ogni caso si segnala che il **mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri comporterà la cancellazione d'ufficio dal RAS.**

Viene precisato che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal suddetto computo.

✓ **Assenza di fine di lucro e parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata**

Fermo restando la regola di carattere generale che prescrive il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, e dunque l'obbligo di destinazione di eventuali utili ed avanzi allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale, è stata introdotta la **facoltà per i sodalizi sportivi, costituiti nelle forme di società**

di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata.

La **quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, che tali Società potranno destinare **ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci** oppure **alla distribuzione, di dividendi ai soci, nei limiti indicati dal D.lgs. n. 36/2021, viene aumentata fino all'80% per gli enti dilettantistici che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari** al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie.

Sono escluse da tali previsioni gli enti costituiti nelle forme della società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del Codice Civile.

✓ **Personalità giuridica**

Il D.lgs. 39/2021, nel testo oggi vigente, prevede una nuova procedura per la presentazione dell'istanza della personalità giuridica per le ASD, in deroga alle disposizioni ex d.p.r. n. 361/2000, che può essere avanzata contestualmente alla domanda di iscrizione al RAS²¹.

Il **notaio** che redige l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e la sussistenza del patrimonio minimo, **deve depositarlo** entro 20 giorni **presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla FSN/DSA/EPS affiliante – indicata/o nell'atto medesimo –** ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta avanzata da ASD già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente al RAS l'inserimento dell'associazione tra quelle con personalità giuridica. Il RAS dovrà evidentemente essere implementato di tale specifica funzionalità.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile **non inferiore a 10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre **un terzo** in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

²¹ A tal fine l'istanza deve essere corredata dal rendiconto economico-finanziario o dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e dal relativo verbale e, entro 30 giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati nonché i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

Per le ASD già in possesso della personalità giuridica ai sensi del d.p.r. n. 361/2000, che ottengono l'iscrizione RAS, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RAS.

Nel periodo di sospensione, le ASD non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e a queste non si applicano le disposizioni del d.p.r. n. 361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al RAS nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. Si ritiene dunque che le stesse siano tenute al mantenimento del fondo di garanzia nella misura minima di 10.000 euro anziché di quella prevista dalle norme regionali. Si auspica sul punto un chiarimento delle competenti autorità.

Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del Codice del Terzo Settore, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane invece efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal RAS quale persona giuridica.

✓ **Contrasto della violenza di genere nello sport e tutela dei minori**

Entro il 31 agosto 2023 le FSN, le DSA, gli EPS e le AB, sentito il parere del CONI, hanno redatto **linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta** a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le ASD, le SSD nonché le Società sportive professionistiche dovranno predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione e comunicazione di tali linee guida, **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi** (anche integrando, qualora già adottati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Viene altresì precisato che la nomina del **responsabile della protezione dei minori** debba essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. I Principi approvati dall'Osservatorio *Safeguarding* CONI prevedono che la nomina debba avvenire entro il 1° luglio 2024.

Si segnala al riguardo che la richiesta di tesseramento del minore di anni 18 può essere compiuta congiuntamente o disgiuntamente da ciascun esercente la responsabilità genitoriale. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può però essere tesserato se non presta personalmente anche il proprio **assenso** all'atto di tesseramento.

✓ **Incompatibilità**

È stato formalmente ampliato il regime dell'incompatibilità degli amministratori degli enti sportivi dilettantistici, i quali **non potranno ricoprire alcuna altra carica societaria nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.**

✓ **Modello EAS**

Alle ASD e SSD iscritte nel RAS non si applica l'obbligo di trasmissione ex art. 30, co. 1, D.L. n. 185/2008 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello (c.d. modello EAS): tali enti comunicano, infatti, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali in apposita sezione del RAS.

✓ **Locali e sedi degli enti sportivi**

Le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le **destinazioni d'uso omogenee** indipendentemente dalla destinazione urbanistica. In altri termini, le attività statutarie degli enti dilettantistici, purché non di tipo produttivo, possono essere svolte presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

*

Si osserva conclusivamente che la disciplina correttiva ed integrativa pubblicata il 4 settembre u.s. in G.U. necessita ancora dell'emanazione di diverse disposizioni attuative cui il Decreto in commento fa rinvio. Si attendono, inoltre, circolari e documenti di prassi amministrativa da parte degli enti competenti utili a fornire indicazioni e chiarimenti in fase di prima applicazione della Riforma. Si precisa inoltre che le suestese note ed interpretazioni dello scrivente sono di carattere generale e devono comunque essere adattate agli specifici contesti anche con l'eventuale conforto di una consulenza specialistica.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo